



Regione Autonoma Valle d'Aosta
COMUNE DI AYMAVILLES

**REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**



INDICE SISTEMATICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art.1 Disposizioni generali
- Art.2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art.3 Richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art.5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art.7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art.8 Decadenza della concessione
- Art.9 Revoca della concessione
- Art.10 Rinnovo delle concessioni
- Art.11 Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art.12 Disposizioni generali
- Art.13 Classificazione del Comune
- Art.14 Suddivisione del territorio in categorie
- Art.15 Criteri per la determinazione della tassa
- Art.16 Criteri per la misurazione dell'area occupata
- Art.17 Tariffe
- Art.18 Maggiorazioni e riduzioni
- Art.19 Denuncia e versamento della tassa
- Art.20 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art.21 Sanzioni
- Art.22 Norme finali
- Art.23 Entrata in vigore

Allegato: TARIFFE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art.1
Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art.2
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art.3
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:
 - a. Le generalità complete. La residenza ed il codice fiscale del richiedente;
 - b. Il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - c. La durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - d. La descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art.4
Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede ad esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda.
2. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno quindici giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione, fermo restando che la domanda deve essere prodotta almeno trenta giorni prima della data stessa.

Art.5
Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e negli altri vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
6. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a. Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b. Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c. Con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d. A termine, per la durata massima di anni 10.
7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art.6
Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art.7
Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.8
Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - a. Mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b. Reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - c. La violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non sarà restituita.

Art.9
Revoca della concessione

1. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art.10
Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art.11
Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.12
Disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con l'esclusione dei balconi, verande. Bowwindows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Regione o al demanio statale.

Art.13
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla V classe.

Art.14
Suddivisione del territorio in categorie

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate come segue:
 - a. Strade, spazi ed aree pubbliche di I categoria: quelli compresi nel centro abitato come delimitato con deliberazione della G.C. n.152 del 05/08/1993
 - b. Strade, spazi ed aree pubbliche di II categoria: tutti quelli non compresi nella categoria precedente.

Art.15

Criteria per la determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%

Art.16

Criteria per la misurazione dell'area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art.17

Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite in rapporto alle categorie previste dall'art.14 e sono allegate al presente regolamento.
2. Per gli anni successivi a quello di adozione del presente regolamento, le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
3. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44, 45, 47, 48 del D. Lgs. N.507/1993.
4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe e della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - a. Prima categoria: 100%
 - b. Seconda categoria: 90%

Art.18
Maggiorazioni e riduzioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
 - a. Per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
 - b. Per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;
 - c. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;
 - d. Per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3.

Art.19
Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti su suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art.20

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art.21

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs. 507/1993.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03/03/1994 n.383 (e successive modificazioni), della L. 24/11/1981 n.689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/04/1992 n.285 (e successive modificazioni).

Art.22

Norme finali

1. Vengono abrogate le precedenti norme regolamentari in materia nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art.23
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo e deve essere trasmesso alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale sia dopo l'adozione da parte del Consiglio sia, per quindici giorni, dopo la sua entrata in vigore, a norma del comma 7, art.77 dello Statuto Comunale.